

Giorgio Fontana

Potere collettivo, Costituzione, nuovi conflitti

Il diritto sindacale oggi:
crisi o rinascita?

Diritto del Lavoro

NEI SISTEMI GIURIDICI NAZIONALI,
INTEGRATI E TRANSNAZIONALI

Collana fondata da Giuseppe Pera
Diretta da Franco Liso, Luca Nogler
e Silvana Sciarra

FRANCOANGELI



Collana fondata da Giuseppe Pera

*Diretta da Franco Liso, Luca Nogler
e Silvana Sciarra*

Comitato scientifico: Maria Vittoria Ballestrero (Università di Genova) – Luisa Corazza (Università del Molise) – Nicola Countouris (University College London) – Bruno De Witte (University of Maastricht) – Maximilian Fuchs (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) – Antonio Lo Faro (Università di Catania) – Magdalena Nogueira Guastavino (Universidad Autónoma de Madrid) – Paolo Pascucci (Università di Urbino) – Roberto Pessi (Università Luiss Guido Carli) – Roberto Romei (Università di Roma 3) – Valerio Speciale (Università di Pescara) – Quanxing Wang (Shanghai University of Finance and Economics)

Redazione: Maria Paola Aimò (Università di Torino) – Matteo Borzaga (Università di Trento) – Orsola Razzolini (Università di Milano)

I contributi pubblicati sono sottoposti a referaggio anonimo “double blind”

Con l'integrazione innescata dalla globalizzazione dei mercati economici e finanziari, il diritto del lavoro è entrato dovunque in una fase di ripensamento dei propri presupposti sistematici e valoriali. I sistemi nazionali tendono a integrarsi in quelli sovranazionali e si affermano nuove relazioni transnazionali, che richiedono di essere individuate, analizzate e regolamentate con strumenti vincolanti e non. La prestigiosa Collana di diritto del lavoro, già diretta dall'indimenticato Giuseppe Pera, viene così riattivata in un contesto che presenta forti elementi di novità, sia dal punto di vista dei fenomeni regolati, sia delle risposte regolative, sia della metodologia d'analisi.

La Collana, aperta a contributi relativi a tutti i sistemi giuridici, intende favorire il confronto con le nuove prassi internazionali e con l'analisi economica, nella prospettiva di misurare le conseguenze delle diverse scelte regolative. I direttori auspicano che il confronto tra sistemi nazionali di diritto del lavoro possa essere il frutto di analisi comparate metodologicamente corrette, aperte all'analisi del contesto socio-economico, culturale e antropologico di riferimento.

Nella consapevolezza che il diritto del lavoro oggi non possa prescindere da un dialogo sistematico con le altre discipline giuridiche, né da un confronto con l'evoluzione del pensiero giuridico nel contesto europeo e “mondiale”, la Collana intende ospitare contributi di studiosi non solo italiani ed è aperta alla prospettiva di pubblicazioni in lingue diverse. Per raggiungere questi obiettivi, la Collana ospita nel comitato scientifico studiosi di varie nazionalità, in modo che siano rappresentate le culture accademiche delle differenti parti del pianeta.

La Collana vuole, inoltre, contribuire a un'esigenza di rinnovamento che è ormai ampiamente avvertita nell'accademia italiana e dedica la massima attenzione alla verifica della qualità dei prodotti scientifici, utilizzando rigorosi criteri di valutazione.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Giorgio Fontana

Potere collettivo, Costituzione, nuovi conflitti

**Il diritto sindacale oggi:
crisi o rinascita?**

**Diritto
del Lavoro**

NEI SISTEMI GIURIDICI NAZIONALI,
INTEGRATI E TRANSNAZIONALI

FRANCOANGELI

ISBN: 9788835190776

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.
Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.
L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza
d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

I link attivi presenti nel volume sono forniti dall'autore. L'editore non si assume alcuna
responsabilità sui link ivi contenuti che rimandano a siti non appartenenti a FrancoAngeli.

Indice

Introduzione	pag. 9
---------------------	---------------

Sezione prima Salario e dignità nella crisi del lavoro

1. La questione sociale ed i salari poveri	» 25
1. Salari poveri e “questione sociale”	» 25
2. La povertà lavorativa e la crisi della relazione salariale	» 30
3. La tutela salariale nelle fonti sovranazionali	» 33
4. I salari nella Costituzione	» 35
5. La contrattazione collettiva e il salario sufficiente	» 37
6. Inadeguatezza e crisi del salario. Le risposte (recenti) della nostra giurisprudenza	» 40
7. Ma come si arriva a definire il salario equo?	» 43
8. I problemi irrisolti dell'applicazione dell'art. 36 della Costituzione	» 44
9. Alcune considerazioni sul rapporto fra proporzionalità e sufficienza della retribuzione	» 48
10. Il salario ed i bisogni	» 51
11. La crisi del lavoro salariato nella new economy	» 54
12. Lavoro e salario oggi fra vecchie e nuove relazioni post-salariali	» 57
13. Precarietà del lavoro e rapporto salariale in crisi	» 60
14. Il nuovo lavoro autonomo e la scomparsa del salario. Una soluzione ragionevole: applicare l'art. 36 della Costituzione al lavoro coordinato	» 65

Sezione seconda
Libertà economica e azione collettiva.
Dalla Costituzione all'ordinamento multilevel e ritorno

2. Il diritto sindacale e la libertà economica in Italia	pag. 75
1. La “decostituzionalizzazione” del diritto sindacale	» 75
2. Ideologia privatistica e distanziamento dall’art. 39 della Costituzione (e le sue critiche)	» 81
3. Il riformismo giuridico e lo Stato keynesiano	» 85
4. Crisi del modello privatistico e (tentata) “ri-costituzionalizzazione” dell’azione collettiva	» 91
5. Si discute di “nuove regole”, ma i problemi restano	» 97
6. L’art. 39 della Costituzione in una diversa prospettiva e i nuovi progetti di legge sindacale	» 100
 3. Problemi costituzionali e crisi sociale.	
L’art. 39 della Costituzione e l’uguale trattamento collettivo	» 107
1. Il contratto collettivo derogatorio nella disciplina del lavoro etero-organizzato: un problema anche di conformità al diritto europeo?	» 107
2. L’applicazione giurisprudenziale dell’art. 36 della Costituzione	» 114
3. Il contratto collettivo e la “questione salariale”	» 118
4. Le altre zone di crisi. In particolare: autonomia negoziale e contratto collettivo	» 120
5. L’eterno problema del contratto aziendale	» 124
6. Contratti “di primo livello” e crisi della rappresentanza (delle imprese)	» 128
7. Crisi sociale e principi dimenticati	» 130
8. Per una riflessione assiologica sul quarto comma dell’art. 39. Ripartire da Massimo D’Antona	» 136
9. Il quarto comma dell’art. 39 e l’uguaglianza del trattamento collettivo dei lavoratori	» 142
 4. Libertà economica e azione collettiva nell’ordinamento multilivello	» 149
1. Il dialogo sociale comunitario antidoto al “mercatismo”: una crisi annunciata	» 149
2. La contrattazione collettiva comunitaria ed i suoi limiti	» 152
3. Gli accordi transnazionali: una realtà in divenire	» 157

4. Il declino della contrattazione collettiva: l'Europa sociale come "retrotopia"	pag. 159
5. Il "nuovo capitalismo" fra conflitti e responsabilità	» 163
6. Prove di giustizia globale: azione collettiva e libertà fra mercato e diritto	» 169
7. Crisi sindacale, sostegno istituzionale e azioni "di classe"	» 172
8. Azione collettiva e crisi del capitalismo liberale	» 179

Postfazione. E ora dove andremo?

Il diritto sindacale nell'epoca della "guerra senza limiti"	» 185
--	-------

Bibliografia

» 209

Introduzione

Questo volume contiene, rivisitandole, le relazioni presentate dall'autore rispettivamente al 53° Convegno nazionale del Csdn "Domenico Napoletano" di Torino del 14-15 giugno 2024 su "Salario e dignità" e alle Giornate di studio Aidlass 2025 di Ancona del 29-30 maggio 2025 su "Libertà d'impresa e azione collettiva nell'ordinamento multilivello". Per quanto esse si concentrino su temi distinti, e con uno spettro teorico molto diverso, le connessioni fra di loro sono abbastanza evidenti. I testi sono stati tuttavia completamente rivisti, aggiornati e riorganizzati, aggiungendo una postfazione per legare i temi trattati con le questioni più recenti, connesse alla mutazione velocissima del capitalismo globale, alla sua nuova cifra dopo la lunga fase neoliberale, ed alla nuova postura degli Stati e dei grandi poteri.

Il diritto sindacale è del resto uno dei primi segnalatori delle grandi crisi, il termometro più sensibile della linea di tendenza e della febbre che percorre la società. E bisogna dire che allo stato prevalgono più le tonalità scure e le difficoltà che le aperture ad un mondo nuovo, che pure aspetta di essere compreso e rappresentato, nella sfera politica come in quella sindacale. Resta così irrisolto il dilemma di questa epoca su come rappresentare la varietà di figure lavorative, di condizioni, di aspettative e bisogni, che caratterizza oggi il mondo del lavoro, come recuperare una funzione di tutela e imbrigliare gli *animal spirits* del capitalismo.

La questione salariale rappresenta forse il tema maggiormente rivelatore della crisi sindacale, mettendo in discussione – in assenza di altre soluzioni al problema redistributivo – la stessa riproduzione della forza lavoro, inserita nei circuiti materiali ed immateriali della produzione: cos'altro lascia intendere il flusso di giovani che va via dal nostro paese o semplicemente abbandona il proprio lavoro, la desertificazione di interi paesi e territori, l'aumento della popolazione al di sotto della soglia di povertà, per non parlare degli altri epifenomeni della crisi sociale, spesso neppure riconosciuti come tali¹?

1. Coin, 2022. Sia consentito di rinviare a Fontana, 2024.

La prima parte del volume si insinua in questa crisi, che vede uno dei suoi nodi più intricati nella relazione salariale, a cui resta estranea la fascia lavorativa impegnata dal capitalismo digitale, il complesso mondo di nuovi soggetti che a diverso titolo offrono la loro collaborazione alla realizzazione di valore al di fuori della produzione materiale, contribuendo alla creazione, attraverso il drenaggio privatistico di risorse, intelligenze e desideri, di grandi concentrazioni di potere e ricchezza, con una speculare spoliazione di diritti, tutele e benessere (materiale e spirituale) alla base della società.

La seconda parte prosegue questo percorso critico nel diritto sindacale e ruota, più esattamente, attorno a tre grandi questioni, che riguardano il diritto positivo ma hanno evidenti relazioni con l'evoluzione (o involuzione) del sistema del cosiddetto "capitalismo democratico". "Azione collettiva", "libertà economica", "ordinamento multilivello" – oggetto della relazione al Congresso Aidlass del 2025 – sono oggi, dinanzi ai radicali cambiamenti che scorrono sotto i nostri occhi, si potrebbe dire "in presa diretta", altrettante incognite, che rinviano, in realtà, al rapporto apparentemente sintonico ma in fondo sempre conflittuale fra democrazia e capitalismo, fra interessi collettivi e interessi particolari, fra "difesa della società", come direbbe Polanyi, e poteri economici privati. Per questo, dati i tempi, si allude ad un "ritorno": non solo perché ogni viaggio è un ritorno, come scrive Claudio Magris, ma perché il nostro viaggio nella costellazione post-nazionale non può che concludersi con un ritorno, per tante ragioni obbligato, al nostro firmamento costituzionale. Lo impone, *de facto*, non soltanto l'abbandono di ogni velleità di "Europa sociale", ma oggi, soprattutto, la svolta dell'Unione Europea e degli Stati-guida della zona euro verso la concentrazione delle risorse disponibili in un progetto di riarmo che ha sollevato molte riserve e perplessità, per l'inevitabile svuotamento della spesa sociale, con un effetto recessivo sui sistemi di *welfare*, e a cascata, sulla già ridottissima dimensione collettiva nell'Unione, mai veramente rilanciata dopo la fine del periodo dell'armonizzazione "coesiva" e degli accordi degli anni novanta del '900. E lo impone anche lo sviluppo degli eventi internazionali, che lascia ben poco spazio alla speranza di regole condivise in materia sociale.

A ben pensare, poi, questi tre riferimenti sono non solo delle incognite ma gli indicatori, a loro volta, di tre crisi che si potrebbero definir "esistenziali". Le attuali vicende, che per grandi linee possono definirsi di de-globalizzazione, vedono ognuno di questi tre poli scosso e sottoposto a nuove tensioni, e, naturalmente, anche la regolazione giuridica tende a modificarsi in relazione a questi cambiamenti, creando, nel presente ed in prospettiva, nuovi e diversi problemi.

La crisi del vecchio modello sindacale di tutela collettiva è del resto presente e crescente in tutte le società occidentali e qui in Italia con evidenze molto nette – sono sufficienti pochi dati empirici a tutti noti sul tasso di sindacalizzazione, sulla (in)capacità di mobilitazione e auto-tutela collettiva,

sulla copertura reale dei contratti collettivi – ma la spia più preoccupante è probabilmente la difficoltà di assicurare la congrua tenuta del rapporto di rappresentanza con i propri riferimenti sociali, che è quanto dire governare il rapporto di scambio con l'impresa capitalistica. Di tale questione si discute nel primo capitolo, mettendo in relazione il problema salariale con il distacco sindacale da settori sempre più ampi del lavoro post-fordista, irriducibile alla condizione di classe della grande fabbrica e al vecchio mondo industriale, in cui sono coinvolti soprattutto i più giovani, “nativi digitali”². L'applicazione diretta dell'art. 36 della Costituzione è un salvagente nel naufragio della condizione salariale della classe subordinata, ma non funziona sempre e richiede l'intervento esterno. Fuor di metafora, la crisi del salario e la costante perdita di potere d'acquisto esigono piuttosto scelte politiche coraggiose, che restano incompiute, dimenticando che l'art. 36 della Costituzione è sicuramente una norma precettiva in grado di definir obbligazioni reali a livello orizzontale, ma anche, a ben vedere, una direttiva programmatica per i nostri legislatori, che invece sembrano non prestare molta attenzione al problema della redistribuzione e della giustizia retributiva, come pure potrebbero, approvando una legge di civiltà qual è il salario minimo legale, o, da altro versante, dando finalmente attuazione all'art. 39 della Costituzione.

L'attuale crisi, se appare collegata all'inerzia legislativa, non deve far dimenticare tuttavia la “questione sindacale”, ossia le difficoltà di assicurare le funzioni cruciali del sistema sindacale in una società democratica, venendo meno i condizionamenti e le limitazioni ai poteri economici privati dati storicamente dalla costituzione del potere collettivo come “contropotere sociale”. Ma, logicamente, questa situazione critica, se si è manifestata in modo acuto negli ultimi anni, ha un suo retroterra: non è figli né del caso né tanto meno soltanto di condizioni congiunturali. La tesi di questo volume è che, al netto delle impetuose trasformazioni socio-economiche, essa ha radici storiche profonde, che possono individuarsi, seppure in via di approssimazione, in alcune scelte lontane, inerzialmente riproposte e mai messe in discussione, di una sostanziale “decostituzionalizzazione” del diritto sindacale italiano.

Come ben sanno gli storici del diritto, ci sono tornanti in cui si compiono scelte, si recidono nodi problematici e si assumono indirizzi ermeneutici che condizionano le generazioni future, a cui diventa difficile sottrarsi, nonostante il crollo degli “idoli venerati”³. Le coordinate del diritto sindacale sono state disegnate al di fuori della Costituzione, ma questa traiettoria extra-costituzionale non riflette solo la necessità di dare soluzioni “tecniche” a problemi oggettivi (che pure c'erano) rivelando piuttosto la consapevole scelta fra progetti molto diversi, da cui sono derivate precise conseguenze anche a livello ma-

2. Perulli, Speciale, 2022.

3. Grossi, 2007, 254, ma è un concetto espresso molte volte da Paolo Grossi nei suoi scritti.

croeconomico, che non sono mai state ripensate, né sul piano dell'intervento statale e legislativo né sul piano interpretativo/applicativo.

In tal senso, questo lavoro può considerarsi un piccolo contributo per comprendere come la legge e il diritto possono essere a base delle disuguaglianze⁴. Come scrive Katharina Pistor⁵, si possono decodificare le strutture legali che consentono la formazione dei divari economici: la "libertà del contratto", che ha assunto carattere dominante nei rapporti collettivi, può essere considerata una di queste⁶. Questa libertà – che sicuramente ha una doppia natura, consentendo l'emergere di un'azione collettiva "libera", se si vuole spontaneistica, ma esposta ai forti venti della globalizzazione e delle sue potenti direttrici neoliberali⁷ – non è un attributo innato del sistema sindacale, né un diritto naturale, e se si va all'origine riposa su una precisa opzione politico-giuridica, rimasta immutata, nonostante tutti i cambiamenti intervenuti fin ad oggi.

La decostituzionalizzazione del diritto sindacale italiano ha lasciato il sistema sindacale in una condizione di informalità, aperto all'infiltrazione e penetrazione di correnti politico-sindacali prive di una linea di coerenza interna, sovrapponendosi tendenze collegate ad interessi differenti e contrastanti, irriducibili ad unità, con conflitti spesso incardinati ideologicamente (partecipazione vs. contrattazione, decentramento vs. centralismo, conflitti vs. cogestione, pluralismo vs. unità, e così via). Insomma da tempo, dalla fine della stagione promozionale, non si comprende più quale sia l'asse centrale, baricentrico del diritto sindacale.

Secondo gli studi di relazioni industriali più accreditati sembrano tuttavia registrarsi, al di là della "varietà dei capitalismi", alcune costanti lungo la traiettoria della liberalizzazione⁸, ricollegabili a visioni "utilitariste" ed a principi di "razionalità economica", come nei modelli proposti da Olson⁹, oggi rilanciati in nome di un "interesse comune" del lavoro e del capitale¹⁰. Potrebbe essere questo il punto di convergenza e l'asse attorno al quale si è organizzato (o decostruito) il sistema sindacale, nel nostro come in altri paesi. Chiaramente, almeno nel nostro ordinamento, non è complicato vederne le connessioni e le assonanze con la radice comune del diritto nazionale ed europeo, ossia con il sistema del diritto privato, declinato in chiave liberista, che del sistema sindacale – in Italia almeno – è stato la matrice vera, molto più della Costituzione stessa.

4. Piketty, 2014.

5. Pistor, 2021.

6. In tal senso Ferrajoli, 2018, spec. 120 ss.

7. Barbera, 2008, 315 ss.

8. Baccaro, Howell, 2017. Secondo Baccaro e Howell, l'economia politica europea si muove nella stessa direzione e gli Stati, lungi dall'essere spettatori o attori marginali in questi processi, "*were crucial players in creating the conditions for wide-ranging liberalization*". Sulla varietà dei capitalismi v. Hall, Soskice (eds.), 2001.

9. Olson, 1983.

10. Davies, 2017, 367 ss.

Si è sostenuto che le istituzioni di relazioni industriali che limitavano il potere economico e assolvevano alla funzione di integrazione della classe subalterna, rappresentavano una caratteristica tipica del sistema fordista, collegata ad un modello di crescita guidata dai salari¹¹, e che la liberalizzazione è stata la risposta alla sua crisi ed al declino storico dello Stato keynesiano¹². Ma anche questa stagione – in cui fra stato e mercato ha vinto sicuramente quest’ultimo, agendo come potere di conformazione dell’intera società – sembra ora tramontare, insieme alle sue manifestazioni più eclatanti: la globalizzazione, che fin a poco tempo fa appariva come un’evoluzione del sistema-mondo definitiva o comunque senza alternative¹³, a quanto pare sta esaurendosi, se non è già finita come sostiene Foroohar¹⁴.

Si trasformano e recedono gli orizzonti normativi del cosmopolitismo giuridico e viene messa in discussione la riformulazione come “multilivello” dell’ordine costituzionale¹⁵; lo stesso diritto internazionale è sotto scacco, e così lo sviluppo del diritto globale (e della tendenza alla “interlegalità” o “internormatività”)¹⁶, come appariva secondo i principi e la filosofia di un nuovo “diritto-rete” in antitesi al diritto piramidale-gerarchico novecentesco, realizzando, come scrivevano Ost e van de Kherkove in un celebre volume di qualche anno fa, una “*dilution de la souveraineté*”, sul piano esterno ed interno, in cui “*la hiérarchie révèle ses limites (...) où la subordination cède partiellement la place à la coordination et à la collaboration*”¹⁷.

Si tratta di concetti e principi entrati nel bagaglio culturale del giurista contemporaneo, da cui sono nate vere e proprie “convenzioni stipulative”, come concepire il diritto stesso come negoziabile e intercambiabile, in base alla convenienza fiscale giuslavoristica, istituzionale-ordinamentale. In realtà, anche la concorrenza fra ordinamenti non è figli né del caso né della globalizzazione economica in quanto tale, essendo piuttosto il prodotto della riorganizzazione del “modo di produzione” delle regole giuridiche¹⁸, con l’inatteso esito della relativizzazione delle gerarchie valoriali e dell’ordinamento assiologico dei principi costituzionali, da cui nasce un atteggiamento degli interpreti e dei diversi formanti del diritto che Irti ha definito causticamente come “nichilismo giuridico”¹⁹. Uno scetticismo portato alle estreme

11. Baccaro, Howell, 2017

12. Boyer, 2015; O’Connor, 1977.

13. Ferrarese, 2000, 14.

14. Foroohar, 2025.

15. Ferrarese, 2000, 42-44.

16. Perulli, Brino, 2023, 10 che riprendono un concetto di M. Delmas Marty, riferendosi ad una moltiplicazione di reti di giuridicità: cfr. De Sousa Santos, 1990.

17. Tanto da poter raffigurare il diritto come “*l’arborescence se dilue, dans la mesure où la multiplicité des foyers de création du droit ne peut pas toujours être dérivée d’un point unique et souverain*” (v. Ost, van de Kerckhove, 2002, 50 e 79 ss.).

18. Ancora Ferrarese, 2000, 49. La citazione è di Dezalay.

19. Irti, 2004.

conseguenze in questi anni passati, che vede, come scrive Maria Rosaria Ferrarese, il diritto stesso convocato per “risolvere problemi specifici e locali”, lasciando lo scettro del comando alle oligarchie economiche e mettendo così in forse la sua stessa legittimazione²⁰.

Ma queste idee e convinzioni sembrano diventare ora parte di un discorso retrospettivo. Si torna alle gerarchie, a quanto sembra, ed il mito del diritto-rete, di un diritto orizzontale e “mite”, sembra messo da parte. Ma non sono gerarchie che premiano i valori solidaristici ed umanisti, risuonando echi bellicisti, nazionalisti e financo razzisti, in cui vengono esaltate le identità e la difesa degli interessi nazionali, contro il cosmopolitismo della globalizzazione.

Non da oggi, del resto, si discute di “post-globalizzazione” e ritorno dello statalismo²¹, che ora tuttavia assume caratteri inediti, fondendo potere politico ed economico in un “sovranismo” dai contorni non ben definiti²², che apre scenari futuri di conflitti su tutti i terreni possibili, non solo militari²³. Paradossalmente, proprio la libertà economica²⁴ è oggi compromessa e minacciata dalle tendenze “liberal-nazionaliste” o di “liberismo imperialistico”, a cui corrisponde una nuova struttura di potere dai tratti neofeudali, estranea ai vecchi modelli democratici dello Stato di diritto²⁵. Se un’intera generazione di giuslavoristi è cresciuta avendo come punto di riferimento il conflitto e la dialettica aspra e combattuta fra azione collettiva e libertà economica, oggi questa libertà sembra messa in discussione non da istanze politiche radicali o da sindacati massimalisti, e nemmeno da ribellioni spontaneistiche, ma dagli Stati stessi e dalle oligarchie dominanti, dalla “rivolta delle élite”, come sosteneva quasi profeticamente Christopher Lasch più di 30 anni fa²⁶.

Sembra prodursi un ribaltamento ideologico fra “statalismo” e “cosmopolitismo”. Nella riappropriazione di spazi e poteri gli Stati più forti leader dell’Occidente, nella loro nuova veste, hanno assunto un indirizzo molto netto nel rimettere al centro il problema dell’interesse nazionale e delle classi produttive, fin a celebrare come necessaria la protezione dell’economia nazionale, con la costruzione di steccati all’esterno e anche all’interno, fra i nativi e gli altri, estranei alla comunità originaria, ed assumendo, in tale contesto, la produzione come prioritaria rispetto alla sfera della circolazione del capitale. Diversamente dal progetto di globalizzazione, che invece, da parte dei soggetti interessati alla libertà di circolazione di capitali e di merci, met-

20. Ferrarese, 2000, 51-52.

21. Ferrarese, 2021, 259 ss.

22. Ferrarese, 2022, 162-163.

23. Xiangsui, Liang, 2004.

24. Da intendersi come libertà d’impresa e/o di iniziativa economica, e non come libertà individuale: v. Libertini 2019, 72.

25. Iannello, 2025.

26. Lasch, 1995.

teva al centro la libertà economica, da cui è originata, bisogna aggiungere, una costante pressione sui sistemi nazionali di diritto del lavoro, alimentando la mobilitazione, seppure selettiva e ad onde alterne, anche in chiave competitiva e di bassi salari, della forza-lavoro globale²⁷.

Sullo sfondo l'ideale oramai lontano e sfocato dell'ordinamento multilivello e della tendenza all'integrazione ordinamentale, che ha la sua genesi nell'incrocio fra diritto statale e diritto dell'Unione Europea, oltre che nelle fonti internazionalistiche; che sembra anch'essa spegnersi insieme alla globalizzazione giuridica, sia per il ritorno ad una dimensione statalista e sia perché le direttrici politico-economiche dell'Unione Europea sempre più maturano e nascono al di fuori delle normali procedure comunitarie, come nel tragico periodo dell'*austerità* (e come avviene ora, per altre ragioni)²⁸.

Nella periodizzazione già abbozzata, si possono individuare tre fasi distinte: la prima, del modello keynesiano; la seconda, dell'ascesa e declino del neoliberalismo; la terza, della nuova filosofia protezionista e statalista, con un programma di deglobalizzazione che non vuol dire, naturalmente, ritorno allo Stato keynesiano. Fasi caratterizzate da diversità radicali dei modelli socio-economici di riferimento e dei sistemi di regolazione, lungo le quali si snoda la vicenda evolutiva del diritto sindacale italiano e il rapporto fra azione collettiva e "realtà economiche"²⁹, anche se, a ben vedere, nella nostra storia sindacale confluiscono tensioni e tendenze che, per la loro continuità nel tempo, forse non consentono di identificare una così netta distinzione fra fasi politiche diverse, rendendo più complessa e tortuosa la vicenda storica.

Bisogna dire, poi, che l'ascesa del keynesismo, con i suoi modelli normativi, è arrivata in Italia con un certo ritardo, più debolmente, senza lasciare solidi ancoraggi istituzionali, tanto che il rapporto fra azione collettiva e libertà economica è stato costantemente sbilanciato a favore di quest'ultima, che ha conosciuto una grande espansione nel periodo della globalizzazione economica³⁰. Come nei sistemi a vasi comunicanti, alzando il livello della libertà economica – che, ricorda Ferrajoli, è in realtà un potere più che una mera sfera di libertà – si riduce, almeno proporzionalmente, l'altro elemento, come del resto si può verificare facilmente, anche empiricamente.

Ma tutto questo – l'evoluzione del sistema e i caratteri del capitalismo italiano, così come i rapporti fra economia e società, fra potere e contropotere – non si è realizzato spontaneamente, né è avvenuto al di fuori del diritto o senza l'apporto decisivo dell'ordinamento giuridico, nel suo complesso non certo immobile (ma anche l'omissione è azione, nel diritto).

27. Su tali questioni la bibliografia di riferimento è sterminata. Fra gli altri v. Dardot, Laval, 2009.

28. Cantaro, 2016, 131 ss.

29. Proia, 2025.

30. Per un inquadramento storico Daunton, 2024, 713 ss.

Come sostengono i teorici della “scuola della regolazione”, la storia del capitalismo può essere compresa solo a partire dai suoi differenti modi e meccanismi regolativi e ordinanti. Le regole e le procedure che assicurano un certo tipo di funzionamento del sistema ci guidano alla comprensione delle trasformazioni riguardanti i diversi modelli sociali e delle relative forme di governo³¹: anche il neoliberismo non è un fenomeno limitato alla sfera economica, ma si è imposto come modello universale grazie ai suoi nessi con la sfera giuridico-istituzionale³². Insomma, se il protagonista della società di mercato è l'*homo oeconomicus*, al suo fianco cammina l'*homo juridicus*, sono compagni di viaggio³³, e questo vale anche per i rapporti collettivi, in cui il ruolo strutturante delle istituzioni è centrale per comprendere la loro evoluzione³⁴. Come ha scritto in modo sintetico ma efficace un autorevole economista di scuola keynesiana, “i mercati non esistono al di fuori delle preferenze politiche, sociali e culturali che danno priorità a certi interessi e ne emarginano altri”³⁵. Tradotto nel linguaggio più consono ad uno studio giuridico si potrebbe sostenere che si può pensare al sistema economico solo come un “ordine istituzionale storicamente specifico”³⁶.

Anche il rapporto fra libertà economica e soggettività collettiva, fra agire collettivo ed economia, è irretito in una trama giuridica costituita da norme di varia natura e di diversa collocazione gerarchica, ascendenti a meccanismi di *soft power* o a dispositivi di *hard power*, che determinano i compor-

31. La Scuola o teoria della regolazione, nata in Francia intorno agli anni Settanta, si è sviluppata, soprattutto, attorno alle figure di Aglietta, Boyer, Coriat, Balibar. Si veda, principalmente, Aglietta, 1976; Boyer, 2004. Non esenti da influenze storiciste, questi autori sono abbastanza vicini all'impostazione gramsciana nell'utilizzo delle categorie storiche e nel sottolineare le specificità delle forme sociali, ma sono anche in certo senso “strutturalisti”.

32. Ferrarese, 2000, 11. Come spiega Foucault nella lezione del 7 febbraio 1979 al Collège de France, l'economia politica neoliberale esprime “un'invariante economico-politica”, che ruota attorno all'idea di libertà economica come principio organizzatore e regolatore dello Stato, il che vuol dire, in ultima analisi, creare le condizioni per aversi “uno stato sotto la sorveglianza del mercato, anziché il mercato sotto la sorveglianza dello stato”. La sfida del pensiero neoliberale è fare della libertà economica un principio che modella lo Stato, anzi “un potere di formalizzazione generale dei poteri dello Stato e dell'organizzazione della società”. Al centro della riflessione neoliberale c'è dunque la questione del diritto e dell'ordine giuridico: “il giuridico non appartiene all'ordine della sovrastruttura”, scrive Foucault, poiché il regime liberale del mercato “è anche il risultato di un ordine legale che presuppone un interventismo giuridico dello Stato” (Foucault, 2015, 108-109 e 136-136, ma *passim*). Diversamente dalle concezioni economiciste, neoliberali o d'origine marxista, si può dire che “il giuridico è fin da subito parte dei rapporti di produzione” (così Dardot, Laval, 2013, qui 16-17). Per approfondire il rapporto fra neoliberismo e diritto, un riferimento molto utile, oltre al testo di Foucault, è rappresentato dal volume di Posner, 1981, anche per focalizzare bene le strette relazioni fra giustizia ed efficienza in senso economico.

33. Supiot, 2006.

34. Baccaro, Howell, 2017.

35. Daunton, 2024, 748.

36. Baccaro, Howell, 2017, pag. 10. Imprescindibile Irti, 2003.

tamenti degli attori sociali, gli obiettivi, i livelli del conflitto, le azioni messe in campo e l'auto-tutela. Ed è questo un modo non per coltivare l'illusione di un perfetto o verosimile ordine giuridico del mercato, ma per riconoscere, come ci invita a fare Streeck, la natura intrinsecamente contraddittoria, conflittuale anarchica e fundamentalmente indisciplinata dello sviluppo economico: guardare al capitalismo come formazione sociale storicizzata implica far rivivere quella tradizione di economia politica che enfatizza la tensione costante fra mercificazione e autoprotezione³⁷, di cui oggi possiamo servirci per riprendere a discutere di prospettive, di futuro possibile, a partire dal nostro presente così complesso e incerto.

La crisi attuale esige una riflessione profonda dei giuslavoristi e questa riflessione non può che muovere dalle fonti costituzionali, in cui si esprimono valori che uniscono, per individuare almeno le tracce di un nuovo sentiero. Ritornare all'art. 39 della Costituzione, dunque, non per tornare a discutere di auto o etero-regolazione, o per risolvere problemi "pratici", ma per guardare ai conflitti attraverso una lente assiologicamente corretta, nella convinzione che sono i processi reali, come sosteneva Luigi Mariucci, a definir in concreto il ruolo e il potere della soggettività collettiva.

Il volume è stato suddiviso in due sezioni, corrispondenti grosso modo alle relazioni da cui si è partiti, per un discorso che si spera organico (ancorché non esaustivo) sulla crisi del diritto sindacale, convinti che dentro di essa possano individuarsi correnti storiche profonde che interagiscono con i fattori contingenti e influenzano il discorso giuridico.

Come si è già accennato, il primo capitolo cerca di ricostruire in termini corretti il problema dei "salari poveri", provando a riorganizzare le prospettive analitiche attorno ad alcune linee di tendenza presenti in modo sempre più potente nel mondo del lavoro, che sembrano mettere in crisi e smembrare la relazione salariale, sottoposta ad una tensione riduttiva, a pratiche di espropriazione dei tempi e dei saperi nell'epoca del *platform capitalism*. Se la produzione di valore si sposta al di fuori del rapporto di lavoro in senso proprio, se la parte consistente della creazione dei profitti viene collocata nell'ambito dei mercati finanziari nella captazione delle informazioni e delle nostre stesse energie vitali, anziché nella produzione reale e nel lavoro industriale, la relazione salariale sembra addirittura scomparire o rimanere ai margini dei processi di valorizzazione. Figlio del lavoro fordista, il salario cade insieme alla sua matrice ed è sempre meno la fonte reddituale esclusiva per chi lavora. Se a ciò si aggiunge, inevitabilmente, la perdita di forza reale del "lavoratore collettivo", la crisi dei salari diventa più facilmente compren-

37. Polanyi, 2010.

sibile. Logicamente, anche altri fattori hanno causato queste conseguenze così negative; fra questi, sicuramente la crescita abnorme del lavoro schierato al di fuori del lavoro salariato. La riunificazione giuridica del lavoro – è il messaggio conclusivo di questa prima parte – appare dunque un imperativo categorico per riprendere il controllo dei processi di distribuzione, altrimenti ingovernabili, e può darsi solo a partire da un rinnovato interesse per la valenza solidaristica ed universalistica dei principi costituzionali: evitando una lettura atomistica delle norme costituzionali, corresponsabile della *conventio ad excludendum*, sempre più illogica ed ingiusta, del lavoro non assimilabile allo schema oramai arcaico del codice, la cui classificazione è divaricante dalla nostra comune visione assiologica del fatto-lavoro.

La seconda parte del volume, suddivisa in tre capitoli, avrà il seguente svolgimento. Il secondo capitolo, che apre la sezione seconda, opera una ricostruzione storico-critica dei problemi di regolazione del diritto sindacale, all'interno del quale il ciclico riproporsi della discussione sull'art. 39 della Costituzione appare rivelatore, a ben vedere, di diverse prospettive ordinanti. Anche se non si può schematizzare e stabilire rapporti univoci o equazioni semplicistiche, certamente nel rileggere alcuni passaggi cruciali – e soprattutto le complesse operazioni e tentativi di adeguare il sistema sindacale “di fatto” alle proteiformi vicende e fasi politiche ed economiche – si può intravedere in controluce tutta la complessità del rapporto con la libertà economica e l'impresa, ed insieme ad essa dei momenti più critici della vicenda collettiva. Il continuo andare e tornare dall'art. 39 della Costituzione appare, in questa prospettiva, sintomatico non soltanto di tendenze ideologiche sotterranee ma anche dell'impotenza della dottrina dinanzi ai nodi irrisolti, che riemergono nei momenti di crisi, insieme all'eterna discussione su auto o etero-regolazione³⁸.

Con queste acquisizioni, il terzo capitolo si concentrerà sul rapporto fra la Costituzione e i problemi attuali del diritto sindacale italiano, guardando alla crisi che su diversi fronti va al cuore dell'autonomia collettiva sotto il profilo dell'effettività ed efficacia dell'azione collettiva, della frammentazione/pluralizzazione della rappresentanza sindacale e dei contratti collettivi applicabili, soprattutto delle difficoltà crescenti della contrattazione di svolgere la sua funzione storica di assicurare la tutela del rapporto salariale, a cui si aggiungono i problemi relativi alla crisi della rappresentanza datoriale e alla disarticolazione del sistema contrattuale, ed altro ancora. È una rassegna sommaria e non esaustiva, ma forse indicativa della portata di una crisi che tocca punti nevralgici delle funzioni socio-economiche del nostro diritto sindacale.

38. Forse trascurando che l'alternativa fra legge o contrattazione collettiva non dipende dalla migliore soluzione in termini giuridici ma, come ha notato Veneziani, “dall'evolversi di fattori economici e sociali ma soprattutto politici dei relativi sistemi industriali” (v. Veneziani, 1992, 47).

Allargando lo sguardo, con la crisi sociale sembra aumentare la forbice fra diritto e sua concreta realizzazione, anzi potrebbe parlarsi non in modo totalmente infondato di una quasi completa disapplicazione dei principi fondamentali che compongono il sistema lavoristico, secondo la Costituzione e le fonti sovraordinate. Se si osserva con occhio critico tale involuzione, le responsabilità dei nostri formanti appaiono piuttosto evidenti, anche a causa di una certa sottovalutazione dei principi costituzionali del titolo III della Costituzione, da assumere invece come “sistema”, nel quale la seconda parte dell’art. 39 appare centrale e non certo “periferica”.

La riflessione che si propone, a partire da una visione assiologicamente corretta, non ha lo scopo di riaprire la discussione su temi già ampiamente esplorati, riguardanti i meccanismi democratici, i principi di rappresentatività e tutto ciò che riguarda l’esercizio del potere collettivo (su cui è stata posta una pietra miliare da Massimo D’Antona), né tanto meno di riprendere i discorsi sulla necessità di una riforma legislativa in materia, che non è disponibile all’interprete e appartiene alla sfera politico-parlamentare. Viceversa, separando le regole dai principi, secondo la lezione dantoniana, si intende portare la discussione sul contenuto del potere, più che sulla sua legittimazione, e precisamente sul principio deducibile dal IV comma dell’uguaglianza del trattamento collettivo nel perimetro stabilito dal contratto collettivo, implicito nella decisione di dotare di efficacia *erga omnes* il contratto, da rivalutarsi quale principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale lavoristico. Non per applicarlo indiscriminatamente ma per “recuperarlo” sul piano interpretativo e dedurre tutte le possibili applicazioni ed implicazioni.

Il quarto capitolo tocca questioni che sono state poste più volte nel dibattito giussindacale, altrettanto importanti e decisive, sulla proiezione sovranazionale dell’azione collettiva, ma senza riprendere l’annoso dibattito sul rapporto/bilanciamento fra contratto collettivo e libertà economiche aperto dalla nefasta giurisprudenza della Corte di Giustizia europea del *Laval quartet*, bensì cercando di fotografare lo stato del dialogo sociale e dell’azione collettiva transfrontaliera, le prospettive effettive di sviluppo così come la sua condizione oggettiva di crisi e ineffettività. Una crisi probabilmente collegata da un lato alla difficilissima ricostruzione della sfera collettiva in un contesto politico-sindacale indefinito ed evanescente, in cui regna l’assenza di contenuti rivendicativi e un gruppo sociale da rappresentare concretamente a livello transnazionale, e dall’altro alla mancanza di un quadro giuridico (se si esclude il collegamento con i circuiti politico-istituzionali dell’Unione Europea, peraltro inconcludenti da molti anni), tanto da produrre la trasformazione del dialogo sociale e dei rapporti collettivi in fenomeni sostanzialmente privi di mordente, senza incidenza sulle condizioni reali, sociali ed economiche, dei lavoratori europei. In questo senso, non sembra azzardato rilevare alcune analogie, seppure a livello impressionistico, con i problemi strutturali del sistema sindacale italiano.

Infine prendendo spunto dalla crisi sindacale e dalla ricerca di nuovi canali per l'azione collettiva, nell'ultima parte del capitolo si guarda più da vicino alle tendenze ad inglobare all'interno dell'impresa, anzi per meglio dire delle nuove imprese-stato, contenuti etici e sociali al di fuori di ogni dialettica sindacale/collettiva, funzioni tipicamente pubblicistiche e di supplenza del "collettivo". Tendenze che convivono con diversi, anzi antitetici orientamenti, radicalmente critici dell'attuale modello di sviluppo, che si esprimono anche sul piano giuridico-legale, dopo i grandi movimenti *no global* degli anni scorsi, con un interessante intreccio fra *social movements* e *legal movements*; registrandosi nuovi modelli di relazione fra azione collettiva e ordinamento giuridico, attraverso, ad esempio, l'emergere delle "azioni di classe" e/o l'utilizzo dello schema antidiscriminatorio per la tutela dei gruppi più vulnerabili. Insomma un nuovo diritto *in nuce* fra responsabilità e nuovi conflitti che escono dal perimetro lavoristico in senso stretto.

Su tutto questo pesa l'ipoteca dei cambi di prospettiva che stanno ribaltando concetti ed assetti che, come si è detto in precedenza, si ritenevano definitivi con il nostro mondo attraversato da guerre commerciali e reali, in cui la stessa *rule of law* viene pregiudicata o financh abbandonata, poiché quel che conta è esclusivamente un interesse da affermar *de facto* o con la forza, prescindendo dall'ordine giuridico basato sul consenso, tanto che anche il diritto internazionale è ignorato e diventa "negoziabile"³⁹. Il diritto del lavoro non può ignorare questo scenario critico, che diventa concausa della regressione dei diritti e degli spazi di libertà.

Da qui una postfazione conclusiva, che tocca i punti più problematici del momento attuale, legandoli ai nuovi conflitti che si aprono a tutti i livelli nella crisi della globalizzazione, con preoccupate considerazioni sul futuro del diritto sindacale, la cui sorte è indissolubilmente legata ad una soggettività coinvolta in un tumultuoso cambiamento sociale ed economico, politico e culturale, che incontra una nuova fase di scontri, fra stati, oligarchie e potenze economiche.

Anche il rapporto fra azione collettiva e potere economico, fra dimensione sociale e produttivistica, si ripropone in termini nuovi. Lo scopo di questo volume è spezzare una lancia a favore di una visione che tenti di ripartire dalla Costituzione e dalle sue premesse assiologiche, da cui si auspica possa derivare una metamorfosi radicale delle tendenze dominanti. La dialettica fra "essere" e "dover essere" si rivela oramai sempre più aspra; la distanza della realtà dei rapporti sociali dai valori della Costituzione sempre più disorientante; la separazione fra costituzione formale e costituzione materiale talvolta incolmabile. Ragione in più per non dimenticare il nostro orizzonte, le aspirazioni ad un diritto del lavoro e sindacale entrambi inclusivi e democratici, da considerare strumenti di giustizia sociale, e non solo sintesi, cia-

39. De Sena, 2025.

scuno per la sua parte, di freddi compromessi fra gruppi di interessi contrastanti, riflettono, in particolare, sui principi costituzionali “dimenticati”, in direzione di un diritto sindacale “espansivo”⁴⁰.

Pur senza negare la vitalità della ricerca giuridica e i tentativi da questa profusi di riflettere sulle forme nuove di rappresentanza di interessi altrimenti frammentati, dispersi, senza voce – ricerche e tentativi attenti alla natura profonda dei nuovi fenomeni e dei nuovi interessi all’interno e all’esterno del lavoro, che si potrebbero definir *post-sindacali* – bisogna prendere atto che la crisi del diritto sindacale è un dato reale, che ha implicazioni concrete per l’azione collettiva e la tutela della classe subordinata. Anche se si può dubitare che questa sia una crisi propria e non una crisi eteronoma: del suo oggetto, del suo sistema di riferimento e del suo soggetto elettivo. Con questo interrogativo si torna alla Costituzione, alla sua ineffettività ed al nuovo “congelamento” dei suoi principi, che rimanda ad epoche lontane, che pensavamo tramontate.

40. Freedland, Kountouris, 2017, 52 ss. Sul problema atavico del rapporto fra “individuale” e “collettivo” nell’ambito del diritto sindacale e delle forme di organizzazione dei lavoratori, fra i tanti, Blogg, 2017, 72 ss.

Sezione prima

Salario e dignità nella crisi del lavoro

1. La questione sociale ed i salari poveri

Sommario: 1. Salari poveri e “questione sociale” – 2. La povertà lavorativa e la crisi della relazione salariale – 3. La tutela salariale nelle fonti sovranazionali – 4. I salari nella Costituzione – 5. La contrattazione collettiva e il salario sufficiente – 6. Inadeguatezza e crisi del salario. Le risposte (recenti) della nostra giurisprudenza – 7. Ma come si arriva a definir il salario equo? – 8. I problemi irrisolti dell’applicazione dell’art. 36 della Costituzione – 9. Alcune considerazioni sul rapporto fra proporzionalità e sufficiente della retribuzione – 10. Il salario ed i bisogni – 11. La crisi del lavoro salariato nella new economy – 12. Lavoro e salario oggi fra vecchie e nuove relazioni post-salariali – 13. Precarietà e rapporto salariale in crisi – 14. Il nuovo lavoro autonomo e la scomparsa del salario. Una soluzione ragionevole: applicare l’art. 36 della Costituzione al lavoro coordinato.

1. Salari poveri e “questione sociale”

Quando si discute di “salari poveri” si toccano in realtà due diverse tematiche, non necessariamente coincidenti, ossia il problema del rapporto salariale fra le parti del contratto di lavoro e, insieme ad esso, il problema della diffusione della povertà (lavorativa e non), fenomeno endemico che rappresenta una delle più grandi ed irrisolte questioni del nostro tempo. Entrambe evocano, sul piano valoriale, gli ideali di uguaglianza e giustizia sociale, ma anche la libertà *da*, ed il discorso inevitabilmente slitta su un piano meta-giuridico, in cui il diritto positivo ha poco da dire, mentre molto avrebbe da dire la critica politica e sociologica. La povertà di chi lavora non è del resto una novità, ed anzi, come sostiene Polanyi, potrebbe ritenersi connaturata allo sviluppo capitalistico¹. Ciò che invece appare anomalo e sorprendente è che, dopo la lunga, quasi ininterrotta crescita economica iniziata dalla fine della Seconda guerra mondiale, la povertà si sia infiltrata tanto diffusamente nel grande magma del lavoro dipendente, anche nei settori caratterizzati dall’insediamento di una classe subordinata protetta e sindacalizzata. È forse

1. Polanyi, 1974.

persino superfluo citare dati, statistiche e numeri, tanto diffuso è il senso comune dell'estensione della "povertà lavorativa": che si possa diventare poveri nonostante il lavoro lo si percepisce oggi come un dato di realtà, come un aspetto insito nella società contemporanea, come dato empirico prima ancora delle prove statistiche ed analisi sociali.

Ma comunque proprio i dati più recenti elaborati da agenzie e istituzioni accreditate sono univoci e inconfutabili. L'Italia mostra anche in questo caso di essere "anello debole" dell'economia europea, con un *trend* negativo oramai da anni. Il nostro paese, secondo l'Istat, ha il triste primato di occupati in condizioni di vulnerabilità economica, e nel periodo dal 2008 al 2022 registra una decrescita salariale ancora più significativa (-12%), a fronte di un aumento dei salari in paesi vicini come Germania (+12%) e Francia (+6%) (fonte Oic – Organizzazione internazionale del lavoro). Del resto l'ultimo rapporto dell'Ocse sull'Italia, oltre a segnalare una dinamica salariale rallentata negli ultimi anni, attesta come l'andamento dei salari in Italia sia stabilmente al di sotto della media della zona euro, e così per il tasso di povertà ed i divari di genere (fra i più elevati nella zona Ocse)². L'ultima relazione Inps sui salari pubblicata nel mese di luglio 2025 calcola in circa l'8% il decremento delle retribuzioni reali nel periodo 2019-2024, per i lavoratori *full time* e *full year* (9,3 milioni di lavoratori nel 2024). Ed il dato risulta più alto (di circa due punti) per le retribuzioni medie e basse (-10%), mentre quelle più alte hanno ridotto la perdita (che resta intorno al 6%). Con un netto aumento, dunque, delle disuguaglianze nel mondo del lavoro fra i diversi livelli salariali di inquadramento.

"Il reddito da lavoro ha visto affievolirsi la sua capacità di proteggere individui e famiglie dal disagio economico", sottolinea l'Istat, spiegando che tra il 2014 e il 2023 l'incidenza della povertà assoluta individuale tra gli occupati ha avuto un incremento di 2,7 punti percentuali, passando dal 4,9% nel 2014 al 7,6% nel 2023. Per gli operai l'incremento è stato più pesante, passando da poco meno del 9% nel 2014 al 14,6% nel 2023, mentre ha interessato il 5,1% dei lavoratori autonomi. Vuol dire che un operaio su sei vive in condizioni di povertà assoluta. Anche il recupero dell'inflazione è stato solo parziale: è sempre l'Istat a dire che nel periodo 2021-2023 i prezzi al consumo sono complessivamente aumentati del 17,3%, mentre le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 4,7%³.

La quota dei lavoratori che riceve un salario al di sotto dei 9 euro/ora è oramai pari quasi al 30% degli occupati. Se poi disaggreghiamo i dati risulta che questa enorme fascia di lavoratori poveri è composta per il 59,5% da apprendisti, per il 32,6% da *under 35* e per il 23% da donne⁴.

2. Oecd 2024, 64 ss.

3. Fonte: Istat rapporto annuale 2024, capitolo II.

4. Dati citati da Staglianò, 2024.

Dagli studi condotti sui differenziali di retribuzione si deduce, inoltre, che i giovani *under 35* ricevono una retribuzione molto inferiore a quella dei lavoratori *over 55*: una forbice che aumenta nel tempo, fin ad arrivare ad una differenza registrata nel 2019 del 40%⁵. Fra le lavoratrici donne, il cui tasso di occupazione pari al 51% è fra i più bassi nelle economie avanzate (dati Istat), si riscontra ancora oggi, come attestato dall'Osservatorio Inps del 2023 sul settore privato, un differenziale retributivo altissimo (con un *gender gap* pari al 43%, fra i più elevati in Europa). Per non parlare dei lavoratori migranti, molto spesso sottopagati e privi di tutele, nei confronti dei quali viene rilevato un divario salariale a parità di mansioni e qualifiche di circa il 30%⁶.

In sintesi, si può dire che il fenomeno dei salari poveri si inserisce in un contesto nazionale di disuguaglianze sempre più marcate fra gruppi sociali, fra territori, fra settori produttivi, all'interno delle stesse categorie e settori produttivi, con forte polarizzazione in base al luogo di lavoro, al settore o al contratto di lavoro, per non parlare delle discriminazioni di genere, fra nativi e migranti, fra giovani e anziani: una frammentazione che produce a sua volta regressione salariale e condizioni peggiorative, come un circolo vizioso, senza che tale situazione abbia sollecitato concrete misure di contrasto nelle politiche sociali e del lavoro⁷. Nel suo recente *pamphlet* Staglianò ricorda che alla diminuzione dei salari fa riscontro un formidabile aumento dei profitti⁸. In un interessante "Rapporto sulla ricchezza", che ha il merito di disvelare l'ideologia della classe più benestante, si segnala come il 10% delle famiglie più ricche possiede oggi circa il 45% della ricchezza totale e riceve circa il 27% del reddito prodotto, mentre il 50% delle famiglie più povere possiede appena il 10% della ricchezza totale⁹.

Allargando lo sguardo, fenomeni come la "razzionalizzazione" delle classi subalterne più emarginate, la precarizzazione del lavoro, la stratificazione sociale che disegna nuove linee di frattura, con uno scivolamento verso il basso di gruppi sociali sempre più estesi – definiti come formazione di una sorta di "neo-plebe"¹⁰ – sembrano determinare indirettamente un'*apartheid* sociale, una separazione molto netta fra i ceti emarginati e il resto della società.

Il quadro di riferimento è molto chiaro, ma anziché registrare un movimento reattivo ed oppositivo, diversi e convergenti fattori sembrano tuttora

5. Staglianò 2024, che cita lo studio di Bianchi e Paradiso, 2022.

6. Fonte Ministero del Lavoro, Rapporto 2024 sugli stranieri nel mercato del lavoro in Italia. Per una recente analisi della condizione dei lavoratori migranti in Italia si veda il fascicolo di Economia & Lavoro, 2024, 2.

7. Brollo, Zoli, Lambertucci Biasi (eds.) 2024. Sia permesso rinviare a Fontana 2019.

8. Staglianò, 2024 65; Eeckhout, 2021.

9. Mancon, 2021.

10. Perulli, Vettorello, 2022.

paralizzare e rallentare la reazione sociale e la dinamica salariale. Il fenomeno ha radici profonde, difficili da sintetizzare in un breve commento, e lo stesso si può dire per la mancanza di risposte dello Stato e delle forze sociali. Per ognuna di esse occorrerebbe una discussione specifica e un'attenta selezione delle fonti di riferimento: certamente il problema salariale è la spia dell'attuale crisi del sindacato e della contrattazione collettiva, insieme al fallimento del meccanismo di salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni contrattuali – da cui non possono chiamarsi fuori i grandi sindacati, visto che, secondo il Rapporto Inps 2025, circa il 95% del lavoro dipendente applica un contratto collettivo sottoscritto dalle tre maggiori confederazioni¹¹ – anche se non meno rilevanti sono i fattori di natura congiunturale ed il declino dell'economia italiana. Infine – *last but not least* – il problema salariale può essere sicuramente collegato alle “ricette” imposte dall'esterno che hanno condizionato le politiche del lavoro e le riforme legislative, contribuendo a formare la stessa cultura dominante, nella dottrina come nella giurisprudenza del lavoro. Non si comprenderebbe altrimenti l'inerzia nel tempo dei governi di diverso colore politico, che hanno fatto poco o nulla per invertire la rotta, rifiutando in epoca recente, nonostante la direttiva europea, persino di introdurre il salario minimo legale.

Sono molti anni, in realtà, che correnti di pensiero di diversa natura, con un approccio critico, da diverse angolazioni e con differenti visioni, mettono in discussione la strategia di rilancio dell'economia e della produttività basata su riforme del mercato del lavoro di segno neoliberale, spesso accettate acriticamente: una storia troppo lunga ed articolata per essere discussa qui, ma sicuramente da considerarsi il muto “convitato di pietra” della regressione salariale registrata in questi anni. L'enfasi con cui è stata accolta la destrutturazione del modello post-fordista di produzione, la critica spesso superficiale dello Stato keynesiano e dei suoi costi, l'ineluttabilità della stessa globalizzazione e del suo effetto concorrenziale “al ribasso”, la malcelata soddisfazione della crisi delle grandi organizzazioni sindacali e del “collettivo”, ed altro ancora: non si può dire che non vi siano state responsabilità del mondo della cultura, in cui è prevalsa una visione in linea con i nuovi modelli sociali di riferimento, travolgendo i punti di resistenza, la “difesa della società”. Se poi guardiamo alle recenti direttrici governative le linee di intervento sul mercato del lavoro sembrano basarsi su una triplice proposizione: abbassare la spesa sociale, e da ultimo liberalizzare i contratti precari, utilizzare il salario differito a scopo di finanziarizzazione della relativa massa salariale. La questione salariale (e dunque contrattuale) sembra in realtà completamente dimenticata, salvo le misure di carattere fiscale.

Si tratta in definitiva di un fenomeno con diverse sfaccettature, che rinvia non solo alle condizioni materiali di chi lavora, ma ad aspetti e problemi

11. Ancora Anastasia, 2025.

di carattere identitario, di relazioni interpersonali, di autostima e di ruolo, finanche di coscienza di sé. Problemi amplificati nella società consumeristica, in cui si realizza un diverso tipo di identificazione e rappresentazione degli individui, già messo in luce da Georg Simmel, che parlava di *Vergesellschaftung*, con la mercificazione di ogni aspetto della vita sociale ed il superamento delle modalità tradizionali di integrazione sociale. La capacità di acquisto e il possesso di beni materiali o immateriali che sono altrettanti *status symbol* diventano, piaccia o no, momenti determinanti dell'identità e degli stessi legami sociali. Inibire la possibilità di accedere a livelli "normali" di consumo e di acquisto vuol dire minare le relazioni sociali ed interpersonali: come si è sottolineato, "la povertà non può essere considerata semplicemente una forma estrema di disuguaglianza economica, determinata da uno scarto di reddito: *essa si configura come un'esperienza qualitativamente diversa*"¹².

Non bisogna dimenticare che la "questione salariale" alimenta inevitabilmente l'impoverimento delle fasce più esposte e vulnerabili, poiché il contrappeso alla riduzione della base salariale e dei livelli retributivi, fondato sull'abbassamento dei prezzi al consumo delocalizzando le produzioni nei paesi a basso costo del lavoro, è risultato insufficiente a garantire il potere d'acquisto dei lavoratori. Inoltre, come hanno colto precocemente studiosi come Monsen e Downs, la ricollocazione nel privato di servizi e prodotti, un tempo di assoluta prerogativa della sfera pubblica e garantiti a tutti senza distinzione di reddito e condizione sociale, oltre a creare un'ulteriore disparità (fra "povertà pubblica" e "ricchezza privata") realizza un effetto discriminatorio nei confronti delle classi subalterne, che devono auto-sostenere la spesa sociale e sanitaria, senza poter accedere (o accedendo con enormi sacrifici a quei servizi non più garantiti dal pubblico ed acquistabili solo sul mercato. Il Rapporto Povertà 2025 della Caritas Italiana¹³ offre un quadro impietoso e illumina i diversi aspetti di un fenomeno sociale spesso ignorato, che produce emarginazione e sofferenze individuali, le "pietre di scarto" di cui parla il Rapporto, con numeri impressionanti¹⁴. E naturalmente insieme all'aumento vertiginoso della povertà, crescono le disuguaglianze sociali, con enormi concentrazioni di ricchezza al vertice e allargamento della situazione di difficoltà alla base della società¹⁵.

Il peso della ricchezza privata torna ad essere comparabile a quello esistente in Italia alla fine dell'Ottocento, con una regressione oramai intollerabile.

12. Morlicchio, 2020 13.

13. Pubblicato sul sito della Caritas in data 14 novembre 2025.

14. Secondo gli ultimi dati certificati dall'Istat, la povertà assoluta in Italia riguarda quasi il 10% della popolazione. Oltre 5,7 milioni di persone e 2,2 milioni di famiglie vivono in condizioni di indigenza, con un aumento della povertà del 43% in dieci anni.

15. Secondo il Rapporto, si stima che il 10% delle famiglie più ricche detiene il 60% della ricchezza complessiva. A livello globale l'1% della popolazione detiene la maggioranza delle risorse economiche della Terra.

bile nella distribuzione della ricchezza tanto da registrarsi, a partire dal 2010, un aumento enorme del numero di miliardari e della ricchezza posseduta. in percentuale sul Pil¹⁶.

Insomma, parlando di questione salariale e di povertà lavorativa si aprono finestre di riflessione che guardano in diverse direzioni, tutte importanti (si pensi alla povertà abitativa, energetica, tecnologica, sanitaria, scolastica, ecc., che produce una crescita dei rischi a tutti i livelli) e fra queste al rapporto mai veramente indagato fra violenza e povertà¹⁷. Per queste ed altre ragioni, la povertà lavorativa non significa soltanto meno reddito disponibile ed incide sulla condizione complessiva delle persone, dal punto di vista sociale, esistenziale e culturale, creando una realtà personale e collettiva molto diversa dalla condizione tipica del lavoratore che si era affermata, pur fra tante contraddizioni, con lo stato sociale keynesiano¹⁸.

2. La povertà lavorativa e la crisi della relazione salariale

Il passaggio descritto nel paragrafo precedente – da un modello che ambiva a creare coesione sociale, per quanto imperfetta, ad uno stadio di sviluppo fondato viceversa sulle differenziazioni e sulle fratture sociali, creando un'area estesa di lavoro precario e povero – rinvia ad una vicenda molto complessa, con la nascita di quella che Enrica Morlicchio ha definita “società frammentata”¹⁹. I due temi – questione salariale e questione sociale – non solo sono interconnessi ma si fondono, ed entrambi appartengono al rango di fatti o concetti comprensibili soltanto storicizzandoli. Rinviano, in definitiva alle basi sociali e culturali della società. Senza tornare alle riflessioni di Karl Polanyi, basti ricordare cos'era, nel Novecento, la povertà nella società salariale di massa, incarnata dal “disoccupato involontario”, destinato a prendere il posto del “povero ozioso” di fine Ottocento: come osserva Burnett²⁰, con l'avvento del capitalismo fordista la disoccupazione emergerà come la principale causa di povertà, in contrasto con la condizione di chi lavora. Non c'è dunque segnale più chiaro del cambiamento nella struttura della povertà

16. Si veda ancora il Rapporto della Caritas Italiana. Per approfondire Gabbuti, 2025.

17. Lo sottolinea il Rapporto Povertà 2025 della Caritas Italiana, ponendo l'accento sul rapporto fra violenza sulle donne e povertà, altro tema generalmente ignorato. Secondo questo Rapporto, il 76% delle donne che accedono ai centri antiviolenza non è economicamente autonomo e solo il 18% ha un'occupazione stabile. Si comprende quindi perché aumentino “violenze latenti e nascoste” e situazioni diffuse “come la violenza domestica prolungata, la violenza economica e quella assistita dai figli” che spesso sono *oberto collo* tollerate a lungo dalle vittime.

18. Streeck, 2021.

19. Morlicchio, 2020.

20. Burnett, 1994.